



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEMA DI CONTRATTO

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI ENNA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 – MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO A), CODICE CUP E79J22000650001 – GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI ENNA (RIF. NOTA PROT. 356 DEL 05/02/2024), CEDUTA ALLA SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 IN DATA 27/05/2024.

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 71 DEL DGLS. 36/2023 PER LA FORNITURA DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE:

CUP: E79J22000650001

LOTTO 1: N. 8 CASSONI SCARRABILI COMPATTANTI MONOPALA

CIG: B30DC8F541

LOTTO 2: N. 2 CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO DA MC 30

CIG: B30DC90614

LOTTO 3: N. 2 ALZAVOLTACASSONETTI CON DISPOSITIVO DIN PER CASSONI SCARRABILI

CIG: B30DC916E7



L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, tra:

- **da una parte:** il Dott. Santo Castagna, nato a Gangi (PA) il 09/12/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico della Società ECOENNASERVIZI SRL, con Sede Legale in Enna, Piazza Coppola n. 2, P.IVA e Cod. Fiscale n. 01242870861, iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Enna, numero iscrizione 01242870861. Di seguito **"acquirente"**;
- **dall'altra:** il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____), Via _____ n. _____ che interviene nel presente atto in qualità _____ della società _____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____ . Di seguito **"fornitore"** .

PREMESSO CHE:

- la società EcoEnnaServizi S.r.l., Società unipersonale a capitale sociale interamente detenuto dal Comune di Enna, svolge per lo stesso Ente il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ARO del medesimo Comune;
- la società, in forza della convezione stipulata con il comune di Enna, ceduta alla SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 in data 27/05/2024, per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo in favore dello stesso Ente a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – giusto Decreto del Ministero della Transizione Ecologica DM 396 del 28 settembre 2021 – misura: M2C.1.1 I 1.1 – linea d'intervento A – codice CUP E79J22000650001, ha espletato la procedura di gara finalizzata all'acquisto delle seguenti attrezzature :

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo a base di gara
1	<i>FORNITURA DI N. 8 CASSONI SCARRABILI COMPATTANTI MONOPALA</i>	B30DC8F541	€ 248.000,00
2	<i>FORNITURA DI N. 2 CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO DA MC 30</i>	B30DC90614	€ 17.400,00
3	<i>FORNITURA DI N. 2 ALZAVOLTACASSONETTI CON DISPOSITIVO DIN PER CASSONI SCARRABILI</i>	B30DC916E7	€ 24.000,00

- la predetta procedura di gara, espletata ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, recante il codice CUP E79J22000650001, limitatamente al lotto n. _____ codice CIG _____ è stata aggiudicata, giusto provvedimento n. _____ del _____, alla società _____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, al prezzo dalla stessa offerto di complessive € _____ (Euro _____/00) oltre IVA;
- il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti, nel rispetto di quelli riportati nei documenti della gara espletata e negli stessi documenti di gara prodotti dal medesimo fornitore;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.



Ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

1. Le premesse sopra riportate, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - a. Capitolato speciale di appalto;
 - b. Patto d'integrità Aziendale,
 - c. copia cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023);
 - d. garanzia post vendita;
 - e. dichiarazione DNSH sulla fornitura del fornitore e rivenditore;
 - f. tutti i documenti e le comunicazioni intercorse tra le parti inerenti e scaturenti dalla procedura di affidamento espletata che non vengono allegati, ma che comunque il cui contenuto si intende integralmente riportato.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la società EcoEnnaServizi S.r.l.. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto;

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. il presente contratto ha come oggetto la fornitura delle seguenti attrezzature, nuove di fabbrica, di cui al capitolato speciale di appalto appartenenti al lotto di gara n. ____, recante il codice CIG _____.

Tipologia	Descrizione

ARTICOLO 3

DURATA

1. Il presente Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al verbale di avvenuta regolarità della fornitura emesso dal RUP, quest'ultimo emesso a seguito del regolare adempimento di tutte le prestazioni discendenti a carico del fornitore, in ragione della procedura di affidamento espletata e da cui decorreranno altresì i termini per il pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 4



CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne EcoEnnaServizi S.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'acquirente, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla EcoEnnaServizi S.r.l. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzioni contrattuali che dovessero essere impartite dalla EcoEnnaServizi S.r.l..
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla EcoEnnaServizi di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
 - b) manlevare EcoEnnaServizi s.r.l. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ARTICOLO 5

CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore è obbligato a propria cura, spese e rischio ad eseguire la Fornitura delle attrezzature oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi dallo stesso indicati nella offerta proposta e comunque entro e non oltre 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto.
2. Qualora dall'esecuzione delle verifiche dovessero emergere deficienze, inadempienze, anomalie ovvero un qualunque cattivo funzionamento meccanico e/o elettrico delle attrezzature consegnate e/o dell'attrezzatura di cui le stesse risultano dotate, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere nei 30 giorni successivi alla sostituzione dell'articolo/attrezzatura non conforme ovvero alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti, carenti ovvero che presentano una anomalia di funzionamento o strutturale senza alcun costo per la stazione appaltante

ARTICOLO 6

RESPONSABILE DEL FORNITORE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE



1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso EcoEnnaServizi per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti e scaturenti dal presente contratto.
2. Per parte sua EcoEnnaServizi S.r.l. indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto - in ordine alla gestione del presente Contratto il sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di EcoEnnaServizi S.r.l. nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI DELLA FORNITURA – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo (prezzo di acquisto) dovuto dalla società EcoEnnaServizi S.r.l. al Fornitore a fronte della Fornitura delle attrezzature in parola, come proposto e indicato nell'Offerta Economica del fornitore, ammonta a € _____ (Euro ____/____) oltre IVA di Legge. Il pagamento del corrispettivo di cui innanzi sarà effettuato da EcoEnnaServizi S.r.l. in favore del Fornitore, sulla base della fattura elettronica emessa da quest'ultimo ai sensi dell'art. 17/TER del DPR 633/72 e conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché al presente atto.
2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà fare riferimento al presente Contratto e riportare il cod. CUP **E79J22000650001** e il cod. CIG _____ per il quale il presente contratto viene sottoscritto.

Sulla base di quanto previsto dai documenti dagli accordi intervenuti, l'importo del corrispettivo verrà erogato dalla EcoEnnaServizi S.r.l. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal fornitore, in n. 4 rate di pari importo, rispettivamente entro giorni 30/60/90/120 dal verbale/certificato di regolare esecuzione della fornitura emesso dal RUP/DEC della EcoEnnaServizi.

3. EcoEnnaServizi S.r.l., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la Equitalia comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, EcoEnnaServizi applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.
4. Sulle somme dovute al Fornitore saranno operate dalla EcoEnnaServizi – nel rispetto della normativa – le detrazioni per gli eventuali importi rilevati dalla società a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ARTICOLO 8

PENALI

1. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo del Fornitore nella consegna della fornitura oggetto del presente contratto ovvero parte della stessa, rispetto al termine previsto, EcoEnnaServizi applicherà al Fornitore le penali di cui all'art. 09 del capitolato speciale di appalto. Si precisa che il Fornitore è considerato in ritardo nella consegna anche nel caso in cui non consegna, unitamente alle attrezzature previste, anche uno solo dei documenti a corredo delle stesse.



2. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di EcoEnnaServizi S.r.l. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 9

CAUZIONE

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di EcoEnnaServizi S.r.l., secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, per un importo di _____ (Euro _____/___), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo (ovvero altro previsto) secondo modalità e condizioni di cui al richiamato capitolato speciale di appalto.
2. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che EcoEnnaServizi abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, EcoEnnaServizi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla società.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, la società ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..
2. Nel caso di risoluzione del presente Contratto, EcoEnnaServizi S.r.l. ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare e di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali



ipotesi, resta salva la facoltà di EcoEnnaServizi S.r.l. di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest'ultimo.

ARTICOLO 12

RECESSO

1. EcoEnnaServizi S.r.l. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera trasmessa via PEC recesso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
 - c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle ipotesi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto. Il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, EcoEnnaServizi S.r.l. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Il fornitore non potrà mai in alcun caso cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara. Non è ammessa la cessione del contratto.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e EcoEnnaServizi S.r.l., sarà competente in via esclusiva il Foro di Enna.

ARTICOLO 16



TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. EcoEnnaServizi S.r.l. tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di Legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

ARTICOLO 17

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compresa l'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ARTICOLO 18

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o un'altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o un'altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, con riferimento alla procedura espletata, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di EcoEnnaServizi S.r.l. di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

ARTICOLO 19

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, EcoEnnaServizi S.r.l. - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di



diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 20

CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - c. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e EcoEnnaServizi S.r.l. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21

CODICE ETICO

1. il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza impegnandosi al rispetto anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con EcoEnnaServizi S.r.l. e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, EcoEnnaServizi S.r.l., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di EcoEnnaServizi S.r.l. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima EcoEnnaServizi S.r.l. si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

L'ACQUIRENTE
EcoEnnaServizi S.r.l.

IL FORNITORE
(_____)

(timbro della società e firma del Legale Rappresentante)

(timbro della società e firma del Legale Rappresentante)